



REGOLAMENTO VIGILANZA E SICUREZZA SUI MINORI

A.S. 2023-2024

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Ai Corsisti
Ai Genitori/Tutori
Al Sito WEB

Oggetto: Regolamento concernente la disciplina della Vigilanza sui corsisti minori.
Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza. Norme di sicurezza

Visto il D.lgs 297/94 art. 328 (Disciplina alunni) e art. 491 (orario di servizio docenti);

Visto il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 24/06/1998);

Visti gli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile che sanciscono fra i doveri del personale docente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

Visto il D.lgs n. 165/2001;

Visti il D.L. 137/2008 art. 2 e il D.M. 5/09 sulla Valutazione del comportamento degli studenti;

Visto il vigente CCNL del comparto scuola;

Tenuto Conto che la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui i corsisti si trovano sotto il loro controllo;

Tenuto Conto che la responsabilità dei docenti sussiste anche nei confronti di corsisti (singoli o in gruppo) provenienti da classi diverse, che siano stati loro espressamente affidati;

Tenuto Conto che il dovere di vigilanza è annoverato anche tra gli obblighi contrattuali spettanti al personale ATA e che il profilo professionale dei collaboratori scolastici individua mansioni di accoglienza e sorveglianza;

Considerato che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti di sua competenza o,





se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali incombono i doveri di vigilanza;

Atteso che la vigilanza sugli alunni è continua per tutto il tempo di permanenza nella scuola, dall'ingresso all'uscita dall'Istituto, ovvero fino al subentro reale dei genitori o di persone da questi formalmente delegate;

Considerato che i seguenti elementi fondamentali sono da tenere sempre presenti durante lo svolgimento della propria attività lavorativa:

1. la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo (la Corte dei Conti ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nell'impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente stesso è chiamato a scegliere la vigilanza);
2. l'inversione dell'onere della prova (ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato al docente, viene immediatamente posta a carico di chi era responsabile della sorveglianza una presunzione di omesso controllo);

Tenuto conto che nel giudizio di risarcimento, quindi, non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere del docente o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea a impedire il fatto. Infatti, esiste una presunzione di responsabilità a carico del docente e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità e imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento;

Al fine di garantire condizioni di sicurezza per il personale in servizio e per gli allievi e di evitare eventuale "culpa in vigilando"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

rende noto a tutti (personale docente, non docente, genitori, tutori, corsisti) il presente Regolamento mediante:

- ✓ affissione al sito WEB della scuola;
- ✓ informazione ai genitori/affidatari/tutori attraverso i responsabili di sede associata e tramite l'insegnante coordinatore del gruppo di livello.

Gli insegnanti si impegnano a comunicare ai genitori/affidatari/tutori e al Dirigente Scolastico eventuali comportamenti scorretti con riferimento al Regolamento d'Istituto, invitano altresì i genitori/affidatari/tutori a far rispettare al minore la regolare frequenza e l'orario di ingresso, i





consisti a mantenere un comportamento corretto all'entrata della scuola, durante gli intervalli, al cambio degli insegnanti e durante gli spostamenti nell'edificio.

Art. 1 – ENTRATA DEI CORSISTI

- ✓ L'ingresso e l'uscita dei corsisti vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle classi sulla base del PTOF. Tali orari sono portati a conoscenza dei genitori/tutori all'inizio di ciascun anno scolastico.
- ✓ L'insegnante della prima ora deve presentarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 2 – VIGILANZA DEI CORSISTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- ✓ La vigilanza dei corsisti durante le attività didattiche spetta rigorosamente ai docenti in servizio.
- ✓ Durante le ore di lezione ogni collaboratore scolastico effettuerà la vigilanza dei corsisti all'interno della sede associata di pertinenza.

Art. 3 – VIGILANZA DEI CORSISTI IN CASO DI DOCENTI ASSENTI

- ✓ In caso di assenza imprevista dell'insegnante di classe la vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici per il tempo necessario all'organizzazione della situazione.
- ✓ Ove possibile, si procede alla suddivisione dei corsisti fra le altre classi della sede.
- ✓ I collaboratori del Dirigente Scolastico e i responsabili di sede associata, sono delegati all'attuazione di quanto sopra descritto.

Art. 4 – VIGILANZA DEI CORSISTI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI

- ✓ Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti.
- ✓ Per assicurare la continuità della vigilanza sui corsisti, i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sui corsisti da parte del docente, vigilare fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva.
- ✓ In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sui corsisti dando, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

Art. 5 – USCITA DEI CORSISTI DALLA SCUOLA

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti a vigilare fino all'uscita dalla scuola.

Art. 6 – VIGILANZA DEI CORSISTI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

La vigilanza dei corsisti durante lo svolgimento di visite guidate sul territorio deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.

Art. 7 - NORME DI COMPORTAMENTO E SICUREZZA

1. Tenere un contegno corretto e responsabile, astenendosi dal compiere atti che possano





- distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro;
2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore;
 3. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori;
 4. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione;
 5. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore;
 6. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;
 7. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente:
 - l'accesso alle uscite di sicurezza;
 - il transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc.);
 - l'uso di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi;
 - in generale la normale circolazione;
 8. Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto;
 9. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro;
 10. Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata;
 11. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze dell'evento;
 12. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta;
 13. Comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico l'eventuale stato di gravidanza;
 14. Non circolare né sostare nei sottopiani, cavei, ecc., degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro e previa autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati;
 15. Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere;
 16. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio responsabile;
 17. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc.) mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia. Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti;
 18. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;
 19. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso;
 20. L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni.





Art. 8 – Misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2

A seguito della pubblicazione, in data 11 agosto 2023, della circolare del Ministero della Salute n. 25613 si stabilisce quanto segue:

◆ PERSONA CON DIAGNOSI CONFERMATA DI COVID-19

le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 **non sono più sottoposte alla misura dell'isolamento.**

Si raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.

In particolare è consigliato:

- indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2) se si entra in contatto con altre persone;
- se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi;
- applicare una corretta igiene delle mani;
- evitare ambienti affollati;
- evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse e donne in gravidanza;
- informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse;
- contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.

◆ PERSONE CHE SONO VENUTE A CONTATTO CON CASI DI COVID-19

Per queste persone non si applica nessuna misura restrittiva. Si raccomanda comunque che le stesse pongano attenzione all'eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto. Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza. Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid-19 è raccomandata l'esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2.

Il presente Regolamento, approvato nella seduta del Collegio dei docenti del 26/09/2023 e del C.I. del 13/10/2023 si intende valido per l'anno scolastico 2023-2024



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Clementina Iannuzzi

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93

